



Ministero del turismo

CONCESSIONE A VALERE SULLA QUOTA 20% DEL FONDO UNICO NAZIONALE PER IL TURISMO DI CONTO CAPITALE PER L'ANNO 2025 IN FAVORE DEL COMUNE DI BIONE PER "RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE PER IL FUTURO TURISTICO DELLA COMUNITÀ" – CUP F74E21005500006

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare, l'articolo 54-bis che trasferisce al Ministero del turismo le funzioni esercitate dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in materia di turismo;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso";

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale";

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "Legge di contabilità e finanza pubblica";

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti;

VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, il quale prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di detenere e alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche e degli interventi correlati;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013 con cui è stato disciplinato il dettaglio dei dati necessari per l'alimentazione del sistema di "Monitoraggio delle opere pubbliche", nell'ambito della "Banca dati delle amministrazioni pubbliche – BDAP";

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l’apposizione del codice unico di progetto (CUP);

VISTO il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 12 maggio 2016 con il quale sono state disciplinate le modalità di trasmissione dei documenti contabili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP);

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.”, e in particolare l’articolo 37 sulla “Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi”;

VISTA la delibera CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, che prevede la nullità degli atti amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, non identificati dal Codice unico di progetto;

VISTO l’articolo 5 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante “Disposizioni in materia di controllo e monitoraggio dell’attuazione degli interventi realizzati con risorse nazionali e comunitarie”, il quale, al comma 6, prevede che “a partire dal 1° giugno 2023 le fatture relative all’acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica Amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi riconducibili, devono contenere il Codice unico di progetto (CUP) di cui all’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, riportato nell’atto di concessione o comunicato al momento dell’assegnazione dell’incentivo stesso ovvero al momento della richiesta dello stesso”;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” e, in particolare, l’articolo 6 concernente l’istituzione del Ministero del turismo;

VISTO il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante “Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 177 recante il Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance (GU n. 284 del 5-12-2023), ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 24 novembre 2023 al n. 1539;

VISTO il decreto ministeriale n. 184611 del 20 settembre 2024, recante “Individuazione e attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero del turismo, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 177”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 3 aprile 2026 di conferimento dell’incarico di Ministro del turismo all’on. Gianmarco Mazzi, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 78 del 3 aprile 2026;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, e, in particolare, l’articolo 1, che ai commi 366 e 368 istituisce nello stato di previsione del Ministero del turismo, rispettivamente, il Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente e il Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale;

VISTO, altresì, in particolare, il comma 369 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che prescrive che le modalità di attuazione, di riparto e di assegnazione delle risorse dei Fondi di cui ai commi 366 e 368 sono stabilite con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della suddetta legge;

VISTO il decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, prot. n. 3462 del 9 marzo 2022 recante “Disposizioni applicative per l’attuazione, il riparto e l’assegnazione delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente e del Fondo unico nazionale per il turismo di parte capitale, di cui all’articolo 1, commi 366 e 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234”, come modificato dal decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, prot. n. 8426 del 1° luglio 2022 e dal decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, prot. n. 8019 del 19 aprile 2023;

VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”, che ha rifinanziato il Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente per l’anno 2025 con una dotazione pari a euro 19.000.000,00 e il Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale per il triennio 2025-2027, con una dotazione pari a euro 47.500.000,00 per l’anno 2025, euro 25.000.000,00 per l’anno 2026 e euro 25.000.000,00 per l’anno 2027;

VISTO il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 31 dicembre 2024, con il quale è stata disposta la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al Bilancio di previsione dello Stato, per l’anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027;

VISTA la legge 30 dicembre 2025, n. 199, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 301 del 30 dicembre 2025 (Suppl. Ordinario n. 42) recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”, che ha, tra l’altro, modificato le modalità per l’attuazione e il riparto delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di cui alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, prevedendo altresì l’adozione di nuove disposizioni applicative per l’impiego del Fondo;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2025, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 43 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2025, Serie generale, recante "Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e per il triennio 2026- 2028" – Volume III;

VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 472, lettera b), della sopra citata legge 30 dicembre 2025, n. 199, che ha modificato l'articolo 1, comma 369, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Le risorse annualmente stanziare sui Fondi di cui ai commi 366 e 368 sono attribuite, per la quota dell'80 per cento, per iniziative cofinanziate dalle regioni e, per la quota del 20 per cento, per iniziative cofinanziate dal Ministero del turismo. Con decreto del Ministro del turismo, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di attuazione dell'accesso ai Fondi di cui ai commi 366 e 368 nonché di riparto dei medesimi Fondi";

VISTO l'articolo 1, comma 369 bis, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, introdotto dall'articolo 1, comma 472, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante "Con decreto del Ministro del turismo sono assegnate le risorse dei Fondi di cui ai commi 366 e 368. Con riferimento alle risorse di cui al comma 368 il decreto di cui al primo periodo del presente comma definisce altresì uno specifico piano con il quale sono individuati gli interventi, con indicazione dei codici unici di progetto, dei soggetti attuatori e del cronoprogramma procedurale e finanziario con i relativi obiettivi, determinati in coerenza con gli stanziamenti del Fondo di cui al comma 368, nonché le modalità di revoca secondo quanto previsto nel decreto di cui al comma 369";

VISTO il decreto del Ministro del turismo, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, prot. n. 39068 del 18 marzo 2026, recante "Disposizioni applicative per l'attuazione e il riparto delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente e del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, di cui all'articolo 1, commi 366 e 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234", ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 16 aprile 2026 al n. 391;

VISTO, altresì, l'articolo 7 del suddetto decreto prot. n. 39068/26, rubricato "Quota dei Fondi per iniziative del Ministero del turismo", ai sensi del quale l'assegnazione delle quote 20% dei Fondi di parte corrente e di conto capitale avviene nei limiti delle risorse disponibili e degli obiettivi indicati negli Atti di programmazione;

CONSIDERATA l'introduzione del nuovo quadro normativo di cui alla legge 30 dicembre 2025, n. 199 e al decreto prot. n. 39068 del 18 marzo 2026;

CONSIDERATA, altresì, l'assenza di disposizioni transitorie che regolino le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale per l'annualità 2025;

CONSIDERATO che la quota pari all'80% del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale per l'annualità 2025, destinata alle regioni, è stata ripartita, previa intesa acquisita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e

Bolzano, con l'adozione del decreto prot. n. 117152 del 24 luglio 2026, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 24 agosto 2026 al n. 1082, conformemente alle nuove disposizioni applicative;

RITENUTO di applicare il nuovo quadro normativo a tutti i provvedimenti inerenti alle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo adottati nell'anno in corso, garantendo altresì uniformità nelle modalità di impiego delle risorse della quota 80 % e della quota 20% del Fondo conto capitale per la medesima annualità;

VISTA la Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione per l'anno 2025, prot. n. 56870/25 del 31 gennaio 2025, ammessa alla registrazione della Corte dei Conti il 18 febbraio 2025 al n. 199;

VISTA la Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione per l'anno 2026 del 14 gennaio 2026 prot. n. 3801/26, ammessa alla registrazione della Corte dei Conti in data 26 febbraio 2026, al n. 188;

VISTO l'Atto di programmazione triennale del Fondo unico nazionale del turismo di conto capitale, annualità 2025-2027, prot. n. 178996 del 5 giugno 2025, con il quale sono stati definiti gli indirizzi politico-amministrativi di natura programmatica da attuare nelle determinazioni volte all'individuazione degli interventi e alla ripartizione dei fondi stanziati per il triennio 2025-2027;

VISTO il decreto del Ministro del turismo, prot. n. 202190 del 3 luglio 2025, recante l'individuazione delle quote dell'80% e del 20% delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente per l'annualità 2025 e di conto capitale per il triennio 2025-2027, da destinare alle regioni e per iniziative finanziate direttamente dal Ministero del turismo;

VISTO, in particolare, l'articolo 2, comma 2 del citato decreto, recante "Individuazione delle quote dell'80% e del 20% delle risorse di conto capitale", ai sensi del quale "in relazione alle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, di cui all'articolo 1, comma 368, della Legge 234/2021, sono individuate, le quote pari al 20% delle risorse del Fondo, destinate alla realizzazione di interventi ed investimenti di interesse nazionale per iniziative finanziate direttamente dal Ministero del turismo, di importo pari a euro 7.100.000,00 per l'annualità 2025, euro 4.800.000,00 per l'annualità 2026 e euro 4.800.000,00 per l'annualità 2027";

CONSIDERATO che le risorse di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto del Ministro del turismo prot. n. 202190 del 3 luglio 2025, disponibili sul Fondo unico per il turismo di conto capitale, sono iscritte, per l'anno 2026, in conto residui di provenienza esercizio finanziario 2025, sul capitolo n. 7115 dello stato di previsione del Ministero del turismo di cui alla legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028";

VISTO il Piano strategico del Turismo 2023-2027, approvato dalla X Commissione della Camera (attività produttive, commercio e turismo), nonché dalla IX Commissione permanente (Industria,

commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato in data 17 maggio 2023, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 17 luglio 2023;

VISTO l'atto di indirizzo del Ministro per il 2025, prot. n. 25190 del 10 gennaio 2025;

VISTO il Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L del 15.12.2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», e il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come modificato dal Regolamento (UE) n. 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023;

VISTO l'Avviso prot. n. 212983 del 18 luglio 2025, recante "Avviso di manifestazione di interesse per la presentazione di richieste di contributo a valere sulla quota pari al 20% e 80% delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo anno 2025";

VISTO il termine per la presentazione delle istanze di finanziamento a valere sulla quota 20% delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di cui all'articolo 1, comma 1 del citato Avviso prot. n. 212983 del 18 luglio 2025, fissato al 15 settembre 2025;

VISTO che, ai sensi dell'articolo 6 dell'Atto di programmazione prot. n. 178996 del 5 giugno 2025, il Ministero del turismo istituisce una Commissione interna al fine di verificare la coerenza delle proposte pervenute rispetto alle finalità ed agli obiettivi del Fondo, la quale, in particolare, opera secondo i criteri definiti nell'Avviso di manifestazione di interesse per la presentazione delle richieste di finanziamento;

VISTO il decreto del Segretario Generale, prot. n. 240749 del 19 settembre 2025, di nomina della Commissione interna di valutazione delle istanze a valere sul sopra citato Avviso, così come rideterminata dal decreto prot. n. 256024 del 28 ottobre 2025;

CONSIDERATO che l'istituzione dell'apposita Commissione interna di valutazione degli interventi a valere sulla quota 20% delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo, riduce, altresì, la discrezionalità del processo di valutazione delle proposte pervenute, a garanzia della prevenzione della corruzione e della trasparenza;

CONSIDERATO che le risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, ai sensi dell'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono dirette alla realizzazione di investimenti finalizzati all'incremento dell'attrattività turistica del territorio nazionale;

VISTA la proposta progettuale "RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE PER IL FUTURO TURISTICO DELLA COMUNITÀ" (CUP F74E21005500006) acquisita al protocollo del Ministero del turismo n. 238043 del 13/09/2025, presentata da COMUNE DI BIONE (C.F. 00706830171) al fine di ottenere la concessione di un finanziamento per l'importo di euro

926.325,00, a valere sulla quota pari al 20% delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale 2025, recante, in particolare, l'indicazione del soggetto attuatore (COMUNE DI BIONE) e il costo complessivo dell'intervento (euro 1.235.100,00, di cui euro 308.775,00 a valere su risorse proprie del richiedente);

VISTA l'istruttoria condotta dalla Direzione Generale Promozione, Investimenti e Innovazione per il Turismo, volta a verificare la sussistenza degli elementi di cui all'articolo 1, comma 2 dell'Avviso prot. n. 212983 del 18 luglio 2025;

VISTO l'articolo 1, comma 4 del citato Avviso prot. n. 212983 del 18 luglio 2025, recante "Ove la documentazione sia carente, sono richieste al soggetto proponente le integrazioni documentali necessaria, da trasmettere entro 10 giorni. L'insussistenza di uno degli elementi di cui al comma 2 comporta l'inammissibilità della stessa alla fase di valutazione.";

VISTA la richiesta di integrazione documentale, trasmessa dalla Direzione Generale Promozione, Investimenti e Innovazione per il Turismo con nota prot. n. 269696 del 2 dicembre 2025, e il riscontro del COMUNE DI BIONE, acquisito con prot. n. 270878 del 4 dicembre 2025;

VISTA la nota prot. n. 271671 del 5 dicembre 2025, con cui la Direzione Generale Promozione, Investimenti e Innovazione per il Turismo ha trasmesso, alla Commissione interna di valutazione delle proposte FUNT, la proposta progettuale del Comune di Bione, presentata a valere sulla quota 20% delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, di cui all'Avviso prot. n. 212983 del 18 luglio 2025, la cui istruttoria ha avuto esito positivo;

VISTA la nota prot. n. 43272 del 25 marzo 2026, con cui la Commissione interna di valutazione ha trasmesso, al Segretariato Generale e alla Direzione Generale Promozione, Investimenti e Innovazione per il Turismo, la graduatoria definitiva relativa alle istanze presentate sulla quota 20% delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, di cui all'Avviso prot. n. 212983 del 18 luglio 2025, definita ad esito dell'attività di valutazione delle istanze trasmesse dalla Direzione Generale Promozione, Investimenti e Innovazione per il Turismo;

VISTO che, dalla citata graduatoria, pubblicata sul sito istituzione del Ministero del turismo in data 10 aprile 2026, si evince che COMUNE DI BIONE è in posizione utile al finanziamento;

VISTO l'articolo 5, comma 4, dell'Avviso prot. n. 212983/25, recante "A garanzia della completa realizzazione del progetto proposto, ove, ad esito della valutazione del progetto da parte della Commissione interna di valutazione, questa abbia deliberato l'assegnazione di un contributo inferiore rispetto all'importo richiesto dal soggetto proponente, quest'ultimo, a seguito di specifica richiesta da parte del Ministero del turismo, trasmette gli atti giuridicamente vincolanti attestanti, altresì, la copertura finanziaria dell'importo eccedente la quota concessa";

CONSIDERATO che, come risulta dalla citata graduatoria, la Commissione interna di valutazione delle proposte FUNT, ad esito della valutazione della citata proposta progettuale, ha deliberato

l'ammissibilità a finanziamento per euro 324.213,75, a valere sulla quota pari al 20% delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale 2025;

VISTO che, ai fini della completa copertura finanziaria del progetto, il Ministero del turismo ha richiesto la produzione di un atto giuridicamente vincolante rimodulato, attestante la quota complessiva di cofinanziamento rideterminata a seguito del contributo deliberato dalla Commissione di valutazione in favore del richiedente;

VISTO che il Comune di Bione ha assunto, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 1° luglio 2026, il formale impegno a garantire la quota di cofinanziamento pari complessivi euro 910.886,25, necessaria alla realizzazione del progetto il cui costo complessivo ammonta a euro 1.235.100,00;

VISTA la disponibilità di risorse in conto residui di provenienza esercizio finanziario 2025 sul capitolo di bilancio 7115 denominato "Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale", CDR 7 nello stato di previsione della spesa del Ministero – Direzione generale promozione, investimenti e innovazione per il turismo;

RITENUTO di assegnare, per l'anno 2025, un contributo a valere sulla quota pari al 20% delle risorse FUNT di conto capitale, in favore di COMUNE DI BIONE, per la proposta progettuale "RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE PER IL FUTURO TURISTICO DELLA COMUNITÀ" (CUP F74E21005500006), per l'importo di euro 324.213,75.

DECRETA

Articolo 1

1. È assegnato, per l'anno 2025, un contributo pari a euro 324.213,75 a valere sul Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in favore di COMUNE DI BIONE (C.F. 00706830171) per la proposta progettuale "RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE PER IL FUTURO TURISTICO DELLA COMUNITÀ" (CUP F74E21005500006), di cui all'*Allegato 1*, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Il contributo di cui al comma 1 è vincolato all'utilizzo e massima visibilità del logo del Ministero del turismo.

Articolo 2

1. Le risorse sono destinate ai soggetti attuatori degli interventi.
2. L'articolo 11, commi 1, 2 e 3 dell'Avviso pubblico prot. n. 212983/25 del 18 luglio 2025, disciplina le modalità operative che i soggetti beneficiari devono seguire nella fase di rendicontazione delle spese effettuate in ordine all'attuazione dei progetti oggetto di finanziamento.

Articolo 3

1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 4, dell'Avviso pubblico prot. n. 212983/25 del 18 luglio 2025, ai fini del monitoraggio degli interventi oggetto del presente decreto, si applica il sistema di monitoraggio della «banca dati delle pubbliche amministrazioni - BDAP» previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e, con particolare riguardo alle modalità attuative di comunicazione e detenzione dei dati, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013.
2. Il Ministero del turismo verifica l'alimentazione nell'ambito della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) da parte dei soggetti attuatori, ai fini della conduzione dell'attività di monitoraggio. Il Ministero del turismo può chiedere ulteriori informazioni ai soggetti beneficiari del contributo in merito all'attuazione del progetto finanziato, effettua controlli, anche a campione e attesta la veridicità delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti.
3. Nelle ipotesi di cui all'articolo 11, comma 6, del suddetto Avviso pubblico prot. n. 212983/25 del 18 luglio 2025, il Ministero del turismo provvede alla revoca dei finanziamenti. Il Ministero del turismo può procedere alla revoca del finanziamento anche nel caso di mancato rispetto delle disposizioni relative al caricamento dei dati sui sistemi informativi della BDAP.
4. In particolare, il Ministero del turismo provvede alla revoca del finanziamento, nelle seguenti ipotesi:
 - a) mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale e finanziario;
 - b) mancato avvio o non corretta realizzazione dell'intervento;
 - c) violazione degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento applicabile, incluse le disposizioni in materia di pubblicità e di informazione poste in capo al soggetto beneficiario;
 - d) accertata indebita percezione del contributo con provvedimento definitivo, nonché nel caso in cui il beneficiario non acconsenta o impedisca l'esecuzione di controlli e verifiche disposte dalle autorità o dagli organismi a ciò preposti o tali controlli o verifiche abbiano riscontrato l'esistenza di documenti irregolari o incompleti per fatti insanabili imputabili al soggetto beneficiario.
5. Le risorse oggetto di revoca, economie o rinunce, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per restarvi ivi acquisite.

Articolo 4

1. Con successivo provvedimento del Ministero del turismo verrà disposto l'impegno contabile e il trasferimento delle risorse in favore del soggetto beneficiario, a valere sulle risorse disponibili per l'esercizio finanziario 2026 sul capitolo di bilancio 7115 piano gestionale 1, denominato "Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale", in conto residui EPR 2025, del CDR 7 nello stato di previsione della spesa del Ministero – Direzione generale promozione, investimenti e innovazione per il turismo.
2. Il trasferimento delle risorse avviene sulla base di quanto previsto dall'articolo 9 dell'Avviso pubblico prot. n. 212983/25 del 18 luglio 2025.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo.

IL MINISTRO DEL TURISMO

GIANMARCO
MAZZI



MINISTERO
DEL TURISMO
REPUBBLICA ITALIANA

21.09.2026 17:43:48
GMT+02:00

Allegato 1

Intervento	CUP	Atto giuridicamente vincolante	Costo Totale (€)	Contributo FUNT (€)	Cofinanziamento (€)	Attuatore
<i>RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE PER IL FUTURO TURISTICO DELLA COMUNITÀ</i>	F74E21005500006	Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 01.07.2026	1.235.100,00	324.213,75	910.886,25	COMUNE DI BIONE

Cronoprogramma procedurale	
FASE ESECUTIVA	TEMPISTICA
Allestimento cantiere	I settimana
Opere edili	I settimana – III settimana
Opere strutturali	IV settimana – XIII settimana
Impianti meccanici	XVIII settimana – XXII settimana, XXV settimana – XXVIII settimana
Impianti elettrici	XIV settimana – XVII settimana, XXV settimana – XXVIII settimana
Smobilizzo del cantiere	XXIX settimana – XXX settimana